



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI TRIESTE**

Sezione Civile

riunito nella Camera di Consiglio del 20.8.2018, nelle persone dei magistrati:

- dott. Arturo Picciotto                      Presidente  
- dott. Daniele Venier                        Giudice  
dott. Francesco Saverio Moscato        Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile in primo grado, iscritto in data 19.02.2013 al *n. 535/2013* di *Ruolo Generale Contenzioso*, vertente

tra

**FR**                      (c.f. **X**                      ), con gli avv.ti prof. Fabio Padovini e Cinzia  
Torre del foro di Trieste, con domicilio eletto presso il secondo difensore;

- **Ricorrente** -

e

**TS**                      (c.f. **X**                      ), con proc. e dom. l'avv. Elisabetta Simeone  
del foro di Trieste.

- **Resistente** -

**Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale - Sede.**

**Oggetto:** assegnazione *ex casa* coniugale; contributo nel mantenimento di figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente; assegno divorzile.











F per il pagamento del mutuo contratto – proprio - per acquisire la villa, ex casa coniugale, in cui il ventenne N , studente, non economicamente autosufficiente, abita assieme alla madre, ritiene equo il Collegio porre a carico del dott. F l'obbligo di corrispondere mensilmente in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, a favore della resistente, quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio, un assegno dell'entità indicata dallo stesso ricorrente, dunque 900,00 euro, rivalutabili, ma di fissare nella – maggior - misura del 70% la partecipazione del padre alle spese straordinarie relative agli interessi del figliolo, come meglio disciplinate nel protocollo adottato da questo Tribunale.

Il godimento della importante ex casa coniugale viene attribuito alla T in dipendenza dalla situazione consolidata di convivenza con il figlio.

Ciò detto, ultimo profilo di contesa è quello che si risolve nell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento alla T di un assegno divorzile.

Occorre allora riportare la massima tratta dal recentissimo arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute per dirimere la questione apertasi a seguito dell'innovativo orientamento giurisprudenziale, consolidatosi in pendenza di questa lite, secondo il quale l'obiettivo dell'assegno divorzile è non già la conservazione tendenziale del tenore di vita pregresso (riferimento specifico in sede di separazione, vista l'immanenza del vincolo di solidarietà coniugale), bensì la necessità di assicurare l'autosufficienza ovvero l'autonomia economica del coniuge più debole (conseguenza, questa, della definitiva scissione del vincolo matrimoniale e della conservazione solo attenuata della solidarietà tra gli ex coniugi): "Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo



fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (Cassazione civile, sez. un., 11/07/2018, n. 18287).

Ad avviso del Collegio, ciò vuol dire che in situazioni caratterizzate da una sensibile disparità tra le condizioni economico patrimoniali riferibili a ciascuno dei coniugi, ancorché non necessariamente tale da sfociare nella constatazione di una radicale mancanza di autosufficienza economica, occorre, non solo in funzione assistenziale-alimentare ma anche in chiave perequativa, stabilire se tale dislivello reddituale abbia o no la sua radice causale nelle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare: insomma, l'eventuale incidenza della vita matrimoniale sulla situazione attuale.

Più nello specifico, nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive, la condizione di squilibrio economico patrimoniale rileva in tanto in quanto derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali a fronte dell'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia, con il conseguente contributo fattivo dato alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, dove la durata del matrimonio assume un ruolo cruciale nella valutazione di un siffatto contributo trainante, mentre l'età dell'avente diritto, in uno alla conformazione del mercato del lavoro, soccorre al fine di valutare la consistenza delle potenzialità professionali e reddituali effettivamente valorizzabili alla conclusione della relazione matrimoniale.

Orbene, l'applicazione dei principi più sopra enucleati alla fattispecie appena tratteggiata impone, ad avviso del Collegio, di ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno chiesto dalla T.

Anzitutto, non sembra esserci un divario sensibile tra le condizioni economico patrimoniali riferibili a ciascuno degli ex coniugi e già questo basterebbe.

Invero, si consideri in proposito che al dott. F, una volta assolti gli obblighi aventi ad oggetto il pagamento della rata mensile del mutuo e dell'assegno di mantenimento ordinario per il figlio, residua mensilmente un importo di circa 2.500,00, incrementabile ad euro 3.100,00 con gli



introiti delle locazioni in essere, laddove alla T , tra gli emolumenti che ella ritrae dall'attività di lavoro a part time come segreteria amministrativa e le entrate che le derivano, o se diligente potrebbero comunque derivarle, a titolo di canoni locatizi - quantomeno - dall'appartamento triestino e da quello di X alla via X , è ragionevole associare un importo medio di circa 1.900/2000,00 euro su base mensile, senza contare, poi, il fatto che la stessa T gode di ben maggior tempo libero, sicché, come dimostrato dalla non brevissima esperienza svolta in parallelo come imprenditrice individuale, le è permesso indirizzare le proprie energie dall'attività di vendita condotta in modo poco lucrativo (sia pur con i dubbi ingenerati dalla condotta processuale della resistente, non sempre limpida) ad un - ulteriore - contesto occupazionale di natura subordinata, nel quale ella potrebbe trovare ragionevolmente una collocazione congrua e tale da consentirle di produrre un ulteriore reddito stabile e costante.

In ogni caso, è lecito ritenere che la T , atteso il suo livello di scolarizzazione (nella sentenza di separazione si indica la qualifica di infermiera), fosse già portatrice di una esperienza lavorativa, per così dire, strutturata, quando, trentenne, contraeva matrimonio con il dott. F .

Al tempo stesso, appare significativa l'assenza di riferimenti specifici ad una qualche scelta adottata dopo il matrimonio, che abbia potuto incidere negativamente su eventuali aspettative di progressione in carriera della T : non risulta insomma che la T abbia consumato un ruolo esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia. Semmai, la stessa resistente ha evidenziato, in sede di scritti finali, come lo svolgimento delle mansioni di segretaria secondo un orario part-time si debba ricondurre non ad una sua scelta ma a motivi organizzativi aziendali della società che gestisce la casa di cura privata.

Fa dunque difetto anche l'estremo - fondamentale - dell'incidenza della vita matrimoniale sulla situazione attuale, comparata, delle parti, ciò che rende irrilevante la durata del loro matrimonio.

La domanda della T di corresponsione dell'assegno divorzile viene dunque rigettata.

Nella novità degli indirizzi giurisprudenziali susseguitisì circa i presupposti per l'assegno divorzile il Collegio individua giusti motivi per compensare la metà delle spese della lite, che per la





parte residua, liquidata come in dispositivo, d'ufficio in assenza di nota, vanno poste a carico della soccombente **ST**, condannata alla loro rifusione a favore dell'ex coniuge **RF**

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, così provvede:

1) **fa obbligo** a **RF** di versare in forma tracciabile a **ST** entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio **NF**, maggiorenne non autosufficiente economicamente, un assegno di euro 900,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo le variazioni, se in aumento, degli indici ISTAT (prima rivalutazione: ottobre 2018), oltre al 70% delle spese straordinarie meglio disciplinate nel protocollo adottato dal Tribunale di Trieste;

2) **assegna** il godimento della casa ex familiare sita a Trieste, fraz. **X**, Strada **X** n. 5, a **ST**, in quanto genitore convivente con il figlio **N**;

3) **rigetta** la domanda avanzata dalla resistente **ST** relativa alla corresponsione dell'assegno divorzile;

4) **condanna** la suddetta resistente a rifondere al ricorrente **FR** un mezzo delle spese processuali, liquidate, quanto a detta quota, in complessivi euro 6.780,17 (di cui euro 6.700,00 per compenso ed euro 80,17 per spese esenti), oltre al rimborso forf. spese gen. 15%, c.p.a. e i.v.a. (come per legge); **compensa** fra le parti la residua metà.

Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del 20.8.2018

Il Presidente

dott. Arturo Picciotto

Il Giudice estensore

Dott. Francesco Saverio Moscato

